



CAPITOLATO TECNICO

*Servizio di tesoreria
per il Gestore dei mercati energetici S.p.A.*

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.....	4
3.	OGGETTO DEL SERVIZIO	6
3.1.	OGGETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.....	6
3.1.1.	SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI	8
3.1.2.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE	10
3.1.3.	SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI NELL' AMBITO DEL MARKET COUPLING IBWT E GESTIONE EVENTUALE DELLE CORRELATE GARANZIE	11
3.1.4.	SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI CON LE BORSE TERZE E GESTIONE EVENTUALE DELLE CORRELATE GARANZIE.....	11
3.1.5.	SERVIZI AGGIUNTIVI.....	12
4.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI	12
4.1.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I MERCATI ENERGETICI	12
4.1.1.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DA SVOLGERSI CON RIFERIMENTO AL CONTO CORRENTE DI CUI ALLA LETTERA A. DEL PARAGRAFO 3.1.1.....	12
4.1.2.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DA SVOLGERSI CON RIFERIMENTO AI CONTI CORRENTI DI CUI ALLE LETTERE B. E F. DEL PARAGRAFO 3.1.1.....	17
4.2.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER I MERCATI PER L' AMBIENTE	18
4.3.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER LA GESTIONE CORRENTE AZIENDALE EXTRA-MERCATO E PER I CORRISPETTIVI AFFERENTI I MERCATI	20
5.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MERCATO ELETTRICO, LA PIATTAFORMA CONTI ENERGIA A TERMINE ED IL MERCATO DEL GAS	27



Allegato 2 al Disciplinare di gara

6.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI NELL'AMBITO DEL MARKET COUPLING	34
7.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI CON LE BORSE TERZE	36
8.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MARKET COUPLING E LE BORSE TERZE.....	37
9.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI APERTURA DI LINEA DI CREDITO 44	
10.	MODALITÀ TECNICHE COMUNI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	44
11.	DURATA E VALORE DELL'APPALTO	46



1. Premessa

Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche relative al *servizio di tesoreria* di cui il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (nel seguito GME) necessita di approvvigionarsi nell'ambito delle proprie attività di gestione corrente dei mercati energetici ed ambientali, nonché in quelle di gestione corrente aziendale extra-mercato.

2. Il Gestore dei mercati energetici S.p.A.

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) è la società a cui è stata affidata - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 79/99 (nel seguito Decreto) - l'organizzazione e la gestione economica del Mercato Elettrico, ovvero il mercato organizzato all'ingrosso dell'energia elettrica, comunemente conosciuto come "borsa elettrica".

Il GME è totalmente partecipato dalla società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), a sua volta totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La costituzione del GME si inquadra nel più ampio contesto del processo di liberalizzazione del settore elettrico avviato nel 1999 e la sua missione consiste nel favorire lo sviluppo di un sistema elettrico nazionale concorrenziale.

Ad oggi il GME rappresenta uno dei principali soggetti istituzionali di riferimento del settore elettrico ed in quanto tale svolge un ruolo di rilievo, affiancandosi agli altri soggetti istituzionali del settore (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ecc.).

Dal 2007 il GME gestisce anche la Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE), attraverso la quale gli operatori che negoziano energia elettrica al di fuori della borsa elettrica registrano le obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo di energia elettrica.

Il GME è attivo non solo nel settore elettrico, ma partecipa all'attuazione delle politiche ambientali adottate dall'Italia attraverso la gestione dei Mercati per l'ambiente, ovvero del Mercato dei Certificati Verdi, del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica e dei Sistemi di trasferimento delle garanzie di origine. Attraverso questi mercati il GME promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'incremento del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni dannose per l'ambiente; il mercato, infatti, rappresenta uno strumento in grado di

consentire alle imprese di adottare scelte ambientalmente sostenibili con il minor dispendio economico possibile.

Al GME è stata, altresì, affidata la gestione del mercato del gas naturale ai sensi dell'art. 30 della legge 99/09.

In particolare, l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha affidato, in esclusiva, al GME la gestione economica del mercato del gas naturale e l'organizzazione dello stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. In particolare, il GME organizza e gestisce la P-GAS, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010, ovvero la piattaforma per l'assolvimento degli obblighi di cessione relativi a produzione nazionale, import e stoccaggio virtuale.

Nel corso del 2010, un ulteriore passo in avanti verso la progressiva realizzazione della "Borsa del gas" si è concretizzato con l'avvio, in data 10 dicembre 2010, dell'operatività del mercato a pronti del gas naturale.

Successivamente, nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 il disegno del M-GAS è stato completato mediante l'introduzione del mercato a termine del gas con obbligo di consegna e ritiro. Le regole di funzionamento del MGAS, costituito dall'insieme del mercato a pronti e del mercato a termine, sono contenute nella Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificato ed integrato.

Il disegno del mercato del gas è stato ulteriormente completato dalla deliberazione dell'AEEG ARG/GAS 45/11, come successivamente modificata ed integrata, con la quale il Regolatore ha introdotto la disciplina del servizio di bilanciamento basato su meccanismi di mercato. Ai sensi della predetta deliberazione il GME, per conto del Responsabile del bilanciamento, organizza e gestisce la Piattaforma per il bilanciamento del gas naturale, articolata in comparto G-1 (mercato locational) e comparto G+1.

Il GME organizza e gestisce, inoltre, la piattaforma di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali, al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante Attuazione della direttiva 2009/119/CE, la comunicazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali, ivi specificati.

Nell'ambito del processo di integrazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica nell'UE - conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n. 714/2009 - il GME dal 1° gennaio 2011 ha avviato il progetto di Market Coupling (MC) e, dal 24 febbraio 2015, è operativamente attivo nel progetto Price Coupling of Regions (PCR).

Per una descrizione approfondita delle funzioni del GME e delle piattaforme gestite dal GME stesso si rinvia al sito www.mercatoelettrico.org.

3. Oggetto del servizio

3.1. Oggetto del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria richiesto dal GME all'istituto di credito o finanziario affidatario (di seguito "Prestatore") dovrà comporsi del Servizio di regolazione dei pagamenti, del Servizio di gestione delle garanzie finanziarie, del Servizio di anticipazione bancaria in conto corrente nonché del Servizio di gestione dei mandati SEPA Direct Debit Business to Business (nel seguito: SDD B2B).

In particolare, il servizio dovrà comprendere il:

1. **Servizio di regolazione dei pagamenti:**

- per i **Mercati Energetici** (il Mercato Elettrico, la Piattaforma Conti Energia a termine, il Mercato del Gas, la Piattaforma di negoziazione per lo scambio di Gas naturale e la Piattaforma di Bilanciamento del Gas, nonché gli ulteriori Mercati e/o Piattaforme di nuova costituzione);
- per i **Mercati Ambientali** (il Mercato dei Certificati Verdi, la Piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei Certificati Verdi, il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica, il Mercato delle garanzie di origine e la Piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali delle Garanzie di Origine);
- per la **gestione corrente aziendale extra-mercato e per i corrispettivi afferenti i mercati;**

con accessorio **servizio di raccolta/gestione/conservazione dei mandati SDD B2B;**

2. **Servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il Mercato elettrico, la Piattaforma dei conti energia ed il Mercato del gas;**
3. **Servizio di regolazione dei pagamenti nell'ambito del Market Coupling con le frontiere estere e servizio di gestione delle correlate garanzie nei confronti delle controparti centrali estere;**

4. **Servizio di regolazione con le borse terze** nell'ambito della consegna fisica di contratti finanziari presso di esse negoziati, nonché eventuale **servizio di gestione delle eventuali correlate garanzie**;
5. **Servizio di apertura di linea di credito** per garantire il regolare svolgimento dei pagamenti dei mercati;

secondo quanto dettagliatamente descritto nel prosieguo del presente documento.

Ai fini del presente capitolato, si rinvia, ove non diversamente specificato, alle definizioni di cui al:

- **Testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con D.M. 19 dicembre 2003, come successivamente modificato e integrato, per il Mercato elettrico ed il Mercato dei certificati verdi;**
- **Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi di cui all'articolo 12, comma 3, del D.M. 18 dicembre 2008, adottato dal GME;**
- **Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine di cui all'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) – positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'AEEGSI con determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato;**
- **Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con D.M. 6 marzo 2013, come successivamente modificata ed integrata ;**
- **Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010, come successivamente modificato ed integrato**
- **Regolamento della piattaforma di bilanciamento del gas, approvato dall'AEEGSI con Deliberazione ARG gas 145/11 del 28 ottobre 2011, come successivamente modificato ed integrato;**
- **Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'AEEGSI il 22 dicembre 2011, come successivamente modificato ed integrato;**



- le Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, approvate dall'AEEGSI con deliberazione 437/2015/R/efr del 10 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come successivamente modificate ed integrate;

consultabili sul sito internet del Gestore dei mercati energetici S.p.A. www.mercatoelettrico.org.

- alle Deliberazioni dell'AEEGSI 45/2015/R/EEL del 12 febbraio 2015 recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia" e 52/2015/R/EEL del 17 febbraio 2015 recante "Verifica di conformità della convenzione fra la società Gestore dei mercati energetici s.p.a. e la società Terna s.p.a. e approvazione della convenzione tra la società Gestore dei mercati energetici s.p.a. e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico – CCSE per la gestione del market coupling per l'anno 2015;
- alla Deliberazione dell'AEEGSI 282/2015/R/gas del 16 giugno 2015 recante "Integrazioni delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale";

consultabili sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico www.autorita.energia.it.

3.1.1. Servizio di regolazione dei pagamenti

Ai fini dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, nell'ambito del servizio di Tesoreria, il Prestatore apre n. 9 (nove) conti correnti intestati al GME, denominati in euro e provvisti delle funzionalità del servizio Remote Banking, come da seguente specifica:

- A. n. 1 conto corrente bancario per il Mercato Elettrico, la Piattaforma Conti Energia, il Mercato del Gas, la Piattaforma di negoziazione per lo scambio di Gas naturale e la Piattaforma di Bilanciamento del Gas;
- B. n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi per il Mercato Elettrico e per la Piattaforma Conti Energia; l'infruttuosità di tale conto corrente è da intendersi valida fino a eventuale sopravvenuta diversa disposizione normativa o

regolamentare. In tale ipotesi la remunerazione di tale conto sarà equiparata a quella degli altri conti correnti, con la decorrenza indicata dalla medesima disposizione;

C. n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Certificati Verdi;

D. n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica;

E. n. 1 conto corrente bancario destinato alla gestione corrente aziendale extra-mercato e all'incasso dei corrispettivi afferenti i mercati;

F. n.1 conto corrente per i depositi cauzionali infruttiferi del Mercato del Gas; l'infruttuosità di tale conto corrente è da intendersi valida fino a eventuale sopravvenuta diversa disposizione normativa o regolamentare. In tale ipotesi la remunerazione di tale conto sarà equiparata a quella degli altri conti correnti, con la decorrenza indicata dalla medesima disposizione;

G. n.1 conto corrente bancario per la gestione del Market Coupling;

H. n.1 conto corrente bancario per la gestione della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi su borse terze;

I. n. 1 conto corrente bancario per il mercato delle Garanzie di Origine.

Tutti i conti correnti non devono prevedere spese di alcun tipo né per la tenuta del conto, né per i movimenti, né per qualsivoglia altra causale, fatta eccezione per l'imposta di bollo dovuta per legge.

Ciascun conto corrente – salvo quelli espressamente infruttiferi di cui alle precedenti lettere B e F - andrà remunerato trimestralmente al tasso Euribor a tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del trimestre di riferimento, con un *floor* pari a zero qualora si attesti su un valore negativo, al quale andrà aggiunto uno *spread* di 50 *basis points*. La liquidazione degli interessi dovrà aver luogo con cadenza trimestrale posticipata.

Si segnala, inoltre, che, sul conto corrente di cui alla lettera A dovrà essere prevista la possibilità, per il GME, di ricevere accrediti derivanti da operazioni bancarie di addebito diretto, all'interno dei Paesi SEPA, attraverso lo strumento del SDD B2B.

A titolo indicativo si segnala che nel corso del II semestre 2015 la giacenza media su tali conti è stata complessivamente pari ad € 331.953.243,07 (trecentotrentunomilioninovecentocinquantatremiladuecentoquarantatre/07) ed il numero di movimenti è stato complessivamente pari a 12.184 (dodicimilacentoottantaquattro).

SPECIFICA CONTI CORRENTI BANCARI		CONSISTENZA MEDIA II° SEMESTRE 2015	N. MOVIMENTI II° SEMESTRE 2015
A	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato Elettrico - Piattaforma Conti Energia - Mercato Gas	51.320.434,74	2.897
B	n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi per il Mercato Elettrico e per la Piattaforma Conti Energia	182.349.290,52	1.005
C	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Certificati Verdi	65.876.896,23	1.861
D	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica	22.159.595,92	2.114
E	n. 1 conto corrente bancario per la gestione corrente aziendale extra-mercato	5.442.798,47	4.234
F	n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi del Mercato del Gas	4.543.907,82	31
G	n. 1 conto corrente bancario per la Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi su IDEX	177.543,51	15
H	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato delle Garanzie di Origine	82.775,87	27
Totali		331.953.243,07	12.184

Si segnala che tra i progetti di riordino del mercato elettrico e del mercato del gas che il GME sta perseguendo e che potrebbero quindi ricadere nell'arco di tempo di espletamento del servizio, sono annoverati:

1. quello riguardante la ridefinizione del ciclo di settlement del mercato elettrico da una tempistica che attualmente prevede la regolazione di ciascun mese di flusso al 15° e 16° giorno lavorativo del secondo mese successivo rispettivamente per incassi e pagamenti ad una tempistica che prevedrà pagamenti con cadenza settimanale;
2. quello riguardante la ridefinizione del ciclo di settlement del mercato del gas da una tempistica che attualmente prevede la regolazione di ciascun mese di flusso al 15° e 16° giorno lavorativo del mese successivo rispettivamente per incassi e pagamenti da una tempistica che prevedrà pagamenti con cadenza settimanale;
3. quello riguardante la possibilità per gli operatori attivi su ME, MGAS e PCE di prestare una garanzia in forma integrata e commisurata all'effettiva esposizione sul complesso dei predetti mercati e piattaforme

3.1.2. Servizio di gestione delle garanzie finanziarie

Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a) verifica delle fidejussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fidejussioni, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;



- c) custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;
- e) raccolta delle garanzie prestate sotto forma di deposito in contanti sui conti di cui alle lettere B o F di cui al Paragrafo 3.1.1;
- f) tenuta delle garanzie prestate dagli operatori in forma segregata tramite un'apposita struttura di sottoconti e fornitura di opportuna reportistica periodica.

Nessuna spesa aggiuntiva sarà addebitata dal Prestatore per il complesso delle attività di gestione delle garanzie finanziarie, ivi compresa l'attività di escussione, descritta nel presente capitolato.

A tal proposito si evidenzia che al 31 dicembre 2015 il numero di operatori sul Mercato Elettrico era di 261 (duecentosessantuno), su PCE di 319 (trecentodiciannove) e sul Mercato del GAS di 85 (ottantacinque) e che fin dall'avvio dell'operatività della Borsa elettrica è stato necessario procedere all'escussione di fideiussioni in un numero limitato di circostanze, comunque inferiore alla decina.

3.1.3. Servizio di regolazione dei pagamenti nell'ambito del Market Coupling IBWT e gestione eventuale delle correlate garanzie

Il servizio di regolazione dei pagamenti nell'ambito del Market Coupling con controparti estere consta nell'offrire l'apposito servizio di cui alla precedente lettera G del precedente paragrafo 3.1.1, secondo quanto specificato ai successivi paragrafi 6 e 8.

3.1.4. Servizio di regolazione dei pagamenti con le borse terze e gestione eventuale delle correlate garanzie

Il servizio di regolazione dei pagamenti con le borse terze che si avvalgono del GME per effettuare la consegna fisica dei prodotti finanziari negoziati presso di esse consta nell'offrire l'apposito servizio di cui alla precedente lettera H del precedente paragrafo 3.1.1, secondo quanto specificato ai successivi paragrafi 7 e 8.



3.1.5. Servizi aggiuntivi

Il Prestatore si impegna in caso di specifica richiesta del GME ad espletare le seguenti attività aggiuntive:

- a) attivazione senza oneri di ulteriori conti correnti (al massimo sei) intestati al GME stesso e denominati in Euro, aventi medesime caratteristiche di gestione di cui al successivo paragrafo 4, nonché del servizio di tesoreria della medesima tipologia di quello descritto al successivo paragrafo 4;
- b) apertura di un dossier titoli senza alcun addebito di diritti di custodia né di altre spese.

La remunerazione di tali servizi eventuali è da intendersi ricompresa nel calcolo del corrispettivo offerto, risultante dall'aggiudicazione.


4. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti

4.1. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati energetici

4.1.1. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti da svolgersi con riferimento al conto corrente di cui alla lettera A. del paragrafo 3.1.1.

- I. Il servizio di regolazione dei pagamenti da svolgersi con riferimento al conto corrente di cui alla lettera A del precedente paragrafo 3.1.1, dovrà essere costituito dalle seguenti attività:
 - a) ricezione dei pagamenti disposti dagli operatori debitori;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
 - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti intestati al GME e denominati in Euro;
 - d) ricezione di operazioni bancarie di accredito anche attraverso lo strumento SEPA Direct Debit (SDD) B2B..

- II. Il Prestatore accredita sui conti intestati al GME i pagamenti ricevuti dagli operatori debitori, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento, e ne dà comunicazione al GME stesso, mediante la messa a disposizione, in tempo reale, dei dati attraverso il servizio Remote Banking.
- III. Nel giorno in cui è prevista la ricezione dei pagamenti da parte degli operatori debitori (attualmente il 15° giorno lavorativo di ciascun mese e comunque modificabile a discrezione del GME) il Prestatore si impegna a monitorare i flussi in entrata ed in particolare a garantire l'effettivo accredito e la relativa visualizzazione per il GME dei pagamenti disposti entro la giornata attraverso:
- a. BIR o strumento equipollente regolarmente disposti entro le ore 16,30 del medesimo giorno;
 - b. SDD B2B;
 - c. bonifici ordinari o SEPA Credit Transfer (SCT) regolarmente disposti con valuta e disponibilità pari al giorno in questione.
- IV. Nel giorno in cui è prevista l'effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori (attualmente il 16° giorno lavorativo di ciascun mese e comunque modificabile a discrezione del GME), il Prestatore si impegna a monitorare e comunicare al GME, entro le ore 10,00 qualora regolarmente disposti, gli incassi pervenuti tramite la modalità di cui alla lettera b. del punto III, nonché gli eventuali accrediti in entrata residui ancora non pervenuti alla scadenza dagli operatori debitori ed in particolare a garantire il loro accredito e la relativa visualizzazione per il GME. Nel caso in cui la comunicazione non pervenga al GME entro l'orario sopraindicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.
- V. Le disposizioni di pagamento sono effettuate dal GME (entro le ore 14,00 per i pagamenti con destinazione Area SEPA, entro le 12,00 per quelli con destinazione Area Extra-SEPA al fine di assicurare l'esecuzione entro la giornata in cui avviene la disposizione e valuta stesso giorno per il beneficiario) mediante l'invio, attraverso il Servizio Remote Banking, di *files*:



- a. in formato txt conformi agli standard tecnici CBI, eventualmente da convertire a cura del Prestatore – per un periodo transitorio – nel formato xml conformi agli standard tecnici SEPA,o
- b. in formato xml conformi agli standard tecnici SEPA, non appena i sistemi del GME lo consentiranno, e
- c. contenenti, con riferimento a ciascun ordine di pagamento a favore degli operatori creditori, almeno i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun operatore:
 - denominazione o ragione sociale;
 - coordinate bancarie (ABI, CAB, n ° C/C, ovvero BIC, IBAN);
 - ammontare del pagamento da effettuare a valere sui conti;
 - valuta del pagamento.

Sulla base di tali disposizioni il Prestatore effettua i pagamenti e ne dà comunicazione al GME. La valuta da applicare al beneficiario è quella del giorno di disposizione del pagamento, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME.

VI. I pagamenti sono effettuati dal Prestatore senza limitazione d'importo, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei *files* di cui al precedente punto V, entro 90 minuti dalla ricezione dei files stessi, con le seguenti modalità:

- *per gli operatori area SEPA, SCT Urgente o Priority ovvero altro strumento equipollente (come ad esempio bonifico urgente);*
- *per gli operatori esteri area extra SEPA, bonifico con modalità urgente o altro strumento equipollente;*

I pagamenti descritti dovranno comunque pervenire al beneficiario entro la giornata lavorativa nella quale si effettua la disposizione, purché quest'ultima avvenga entro gli orari limite di cui al punto V.

Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui i pagamenti entro i termini stabiliti, la valuta da applicare al beneficiario è comunque quella indicata dal GME.

In caso di ritardo negli accrediti oltre le ore 9,00 del giorno successivo a quello di cui al precedente punto III oppure superiore a 30 minuti rispetto alle tempistiche previste al precedente punto IV, oppure in caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti superiore a 60 minuti rispetto al termine indicato al punto VI, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singola disposizione non eseguita nei termini, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non

imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

VII. La comunicazione delle informazioni relative ai pagamenti eseguiti, è effettuata dal Prestatore mediante la messa a disposizione, in tempo reale, dei dati relativi a ciascun pagamento attraverso il Servizio Remote Banking.

I dati sono i seguenti:

- denominazione o ragione sociale del beneficiario;
- ammontare del pagamento effettuato a favore del beneficiario a valere sui conti;
- valuta del pagamento;
- data di esecuzione del pagamento.

VIII. Il Prestatore si impegna ad attivare lo strumento del SDD B2B con gli operatori aderenti e a supportare il GME nella fase implementativa dello stesso.

A tal fine, il Prestatore si impegna a:


1. supportare il GME nella redazione del mandato autorizzativo al prelievo da far sottoscrivere agli operatori per l'adesione al SDD B2B;
2. ricevere e verificare la completezza e la conformità dei mandati sottoscritti dagli operatori in favore del GME;
3. comunicare al GME, con riferimento a ciascun operatore, la ricezione del mandato e l'esito dei controlli di cui al punto 2).

In caso di esito positivo il Prestatore trasmette al GME, tramite messaggio di posta elettronica, copia del mandato in formato PDF, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

In caso di esito negativo, il Prestatore, comunica al GME e all'operatore, mediante messaggio di posta elettronica, l'esito dei controlli, indicando le motivazioni del rigetto;

4. custodire i mandati conformi ricevuti dagli operatori.

Nel caso di ritardo nella comunicazione dell'esito positivo rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.



Il Prestatore, inoltre, al fine di verificare l'operatività del canale SEPA, supporta il GME nello svolgimento di test preventivi, da effettuarsi almeno 14 giorni prima del primo addebito diretto effettivo, con ciascuna nuova controparte ammessa al sistema, allo scopo di verificare la corretta attivazione del canale SDD B2B. Analoghi test preventivi verranno effettuati anche nel caso in cui l'operatore aderente comunichi al GME la variazione dell'istituto bancario utilizzato ai fini della regolazione dei pagamenti.

Il test consiste nella trasmissione di un addebito simbolico, dell'importo di euro 1 (uno), contenente anche i dati del mandato, nei confronti della banca individuata dal debitore. Una volta verificato il buon esito dell'addebito simbolico, il canale si riterrà aperto ed il Prestatore provvederà a restituire l'importo utilizzato ai fini del test all'operatore tramite SEPA Credit Transfer Urgente.

Entro le ore 11,30 del giorno lavorativo antecedente alla data in cui è prevista la ricezione dei pagamenti da parte degli operatori debitori aderenti al SDD B2B, il GME invia apposito flusso contenente le disposizioni di addebito al Prestatore, che, pertanto, preleva sul conto corrente di ciascun soggetto debitore, con valuta il giorno interbancario (Target) successivo, l'importo dovuto, con la clausola "salvo buon fine". In caso di ritardo negli accrediti entro la giornata in cui è prevista la ricezione dei pagamenti da parte degli operatori debitori aderenti al SDD B2B, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singola disposizione non eseguita nei termini, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Decorso due giorni lavorativi dalla data di regolamento dell'addebito, il Prestatore comunica al GME entro le ore 10,00 l'esito definitivo degli addebiti trasmettendo a mezzo mail l'elenco delle eventuali partite da stornare o dando evidenza dell'assenza di storni.

Per il conto corrente in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita. Esclusivamente per i flussi in uscita sono consentiti strumenti alternativi di comunicazione dell'avvenuto pagamento a condizione che attestino entro la giornata la definitività dei pagamenti. Relativamente a tale conto corrente bancario, il Prestatore consentirà al GME di estrarre, direttamente dall'home


banking, un file excel contenente almeno i campi “causale del versamento”, “importo”, “data valuta” per ciascuno dei versamenti.

4.1.2. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti da svolgersi con riferimento ai conti correnti di cui alle lettere B. e F. del paragrafo 3.1.1..

A fine di consentire da parte degli operatori l’effettuazione di bonifici bancari a favore del GME di somme a titolo di deposito infruttifero, attualmente previsto ai sensi dell’Articolo 79, comma 79.1, del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (di seguito “Disciplina”) ovvero ai sensi dell’Articolo 57, comma 57.11, del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (di seguito “Regolamento PCE”) ovvero ai sensi dell’Articolo 55, comma 55.2 della Disciplina del Mercato del Gas naturale disponibili sul sito del GME www.mercatoelettrico.org, il Prestatore apre presso di sé 2 (due) conti infruttiferi intestati al GME denominati in euro di cui alle precedenti lettere B e F del precedente paragrafo 3.1.1. L’eventuale restituzione delle somme come sopra bonificate da parte degli Operatori avverrà a seguito di specifica disposizione impartita da GME. Qualora un operatore versi presso il Prestatore una somma a titolo di deposito infruttifero, il Prestatore ne dà comunicazione al GME in tempo reale, e comunque entro il giorno di ricezione del deposito a garanzia da parte dell’operatore, mediante la messa a disposizione dei dati, ricevuti nel sistema informatico del Prestatore, attraverso il servizio Remote Banking, relativi al deposito ricevuto. I dati sono i seguenti:

- denominazione o ragione sociale dell’operatore;
- ammontare del deposito a garanzia;
- valuta del versamento del deposito;
- causale del versamento;
- data di contabilizzazione del deposito a garanzia

Nel caso in cui la comunicazione dell’avvenuto versamento sia ritardata rispetto al termine indicato, da ritenere perentorio, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singola disposizione, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.



17

Per i conti correnti in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

L'infruttuosità di tali conti correnti è da intendersi valida fino a eventuale sopravvenuta diversa disposizione normativa o regolamentare. In tale ipotesi la remunerazione di tali conti sarà equiparata a quella degli altri conti correnti, con la decorrenza indicata dalla medesima disposizione.

4.2. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti e di gestione delle garanzie finanziarie per i mercati per l'ambiente

Il servizio di regolazione dei pagamenti, da svolgersi con riferimento ai conti correnti di cui alle lettere C, D e I del precedente paragrafo 3.1.1, è costituito dalle seguenti attività:

- a) ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori;
- b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
- c) comunicazione al GME dei versamenti e dei pagamenti rispettivamente ricevuti ed effettuati, di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti intestati al GME e denominati in Euro.

I. Il Prestatore comunica al GME gli importi versati dagli operatori. Tale comunicazione deve essere effettuata dal Prestatore al GME entro le ore 16,30 del giorno lavorativo precedente a ciascuna sessione di mercato attraverso il *Servizio Remote Banking* ovvero, in caso di richiesta del GME, mediante comunicazione a mezzo telefacsimile di un documento che contenga, con riferimento a ciascun operatore, l'indicazione dell'importo da quest'ultimo versato su uno dei conti correnti di cui alle precedenti lettere C, D e I del paragrafo 3.1.1., entro il termine sopraindicato.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione della comunicazione rispetto all'orario indicato il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

II. Le disposizioni di pagamento sono effettuate dal GME entro le ore 16,00 di un giorno lavorativo, tramite l'invio, attraverso le funzionalità del *Servizio Remote Banking* di un

file, in formato txt conforme agli standard tecnici CBI, eventualmente da convertire a cura del Prestatore – per un periodo transitorio – nel formato standard SEPA, ovvero, non appena i sistemi del GME lo consentiranno, in formato xml conforme agli standard tecnici SEPA, contenente i seguenti dati ed informazioni:

- a) denominazione o ragione sociale dell'operatore creditore;
- b) codice identificativo dell'operatore ai fini della partecipazione al mercato;
- c) codice identificativo delle transazioni a cui il pagamento si riferisce (*attribuito dal sistema informatico del mercato*);
- d) ammontare dei pagamenti e coordinate bancarie del beneficiario (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- e) causale del pagamento;
- f) valuta del pagamento (beneficiario).

III. I pagamenti relativi alle disposizioni di cui al precedente punto II sono effettuati dal Prestatore il giorno lavorativo successivo a quello dell'invio delle disposizioni medesime, con valuta beneficiario lo stesso giorno di lavorazione, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

IV. Con riferimento alle disposizioni di pagamento effettuate mediante *il Servizio Remote Banking*, di cui al precedente punto II, il Prestatore renderà disponibile attraverso la stessa funzionalità del Servizio la conferma dell'avvenuto pagamento.

Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a. raccolta delle garanzie prestate sotto forma di deposito in contanti sui conti di cui alle lettere C, D e I di cui al Paragrafo 3.1.1;
- b. tenuta delle garanzie prestate dagli operatori in forma segregata tramite una struttura di sottoconti e fornitura di opportuna reportistica periodica.

Per i conti correnti in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di *Remote Banking*, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita. Relativamente a tali conti correnti bancari, il Prestatore consentirà al GME di estrarre, direttamente dall'home banking, un file excel contenente almeno i campi "causale del versamento", "importo", "data valuta" per ciascuno dei versamenti.

Si segnala che per il mercato dei Certificati Verdi e per la piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei Certificati Verdi è prevista la cessazione dell'operatività il 30 giugno 2016.

4.3. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione corrente aziendale extra-mercato e per i corrispettivi afferenti i mercati

Il servizio di regolazione dei pagamenti, da svolgersi con riferimento al conto corrente di cui alla lettera E. del precedente paragrafo 3.1.1, è costituito dall'attività relativa alla ricezione dei pagamenti e dall'attività di predisposizione dei pagamenti connessa alla gestione ordinaria corrente extra - mercato:

4.3.1 Ricezione dei pagamenti

Il Prestatore accredita sui conti intestati al GME i pagamenti ricevuti dai soggetti debitori, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento, e ne dà comunicazione al GME stesso, mediante la messa a disposizione, in tempo reale, dei dati attraverso il servizio *Remote Banking*.

Nel caso in cui l'accredito non venga effettuato nella data di regolamento indicata nella disposizione di pagamento effettuata dal soggetto debitore, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

4.3.2 Predisposizione dei pagamenti: bonifici area SEPA SCT

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserisce tutti i dati ed informazioni relativi a ciascun soggetto:



- denominazione o ragione sociale;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento;
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento;
- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione del bonifico al fine di garantire una specifica valuta al beneficiario;
- causale del pagamento;
- ogni altro requisito ove richiesto dalla normativa vigente;

e li trasmette con flusso telematico al Prestatore. Il Prestatore garantisce il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, come segue:

- se coincidente con quella dell'ordinante, lo stesso giorno lavorativo della data di esecuzione;
- se diversa da quella dell'ordinante, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione.

Nel caso in cui la data di ricezione del flusso da parte del Prestatore coincida con la data di esecuzione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 14,00.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singola transazione, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

4.3.3 Predisposizione dei pagamenti: bonifici area extra SEPA

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserisce tutti i dati ed informazioni relativi a ciascun soggetto:

- denominazione o ragione sociale;
- divisa utilizzata;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento;
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento;
- paese banca;
- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione del bonifico al fine di garantire una specifica valuta al beneficiario;
- causale del pagamento;



- ogni altro requisito ove richiesto dalla normativa vigente;

e li trasmette con flusso telematico al Prestatore. Il Prestatore garantisce il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, come segue:

- se coincidente con quella dell'ordinante, lo stesso giorno lavorativo della data di esecuzione;
- se diversa da quella dell'ordinante, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione.

Nel caso in cui la data di ricezione del flusso da parte del Prestatore coincida con la data di esecuzione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 12,00.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singola transazione, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

4.3.4 Predisposizione dei pagamenti: bonifici area SEPA (SCT Priority) e area extra SEPA con modalità urgente

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserisce tutti i dati ed informazioni relativi a ciascun soggetto:

- denominazione o ragione sociale;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento;
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento;
- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione del bonifico al fine di garantire una specifica valuta al beneficiario;
- causale del pagamento;
- paese banca;
- ogni altro requisito ove richiesto dalla normativa vigente;

e li trasmette con flusso telematico al Prestatore. Il Prestatore garantisce il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario lo stesso giorno lavorativo della data di esecuzione. Nel caso in cui la data di ricezione del flusso da parte del Prestatore coincida con la data di

esecuzione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 14:00 per i pagamenti con destinazione Area SEPA ed entro le ore 12,00 per quelli con destinazione Area Extra-SEPA. Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singola transazione, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

4.3.5 Predisposizione dei pagamenti: bonifici tramite Flusso di Pagamento

La disposizione di pagamento è effettuata di norma dal GME, entro il giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dei pagamenti, mediante l'invio al Prestatore, attraverso il servizio *Remote Banking*, di un file:

- a. in formato txt conforme agli standard tecnici CBI, eventualmente da convertire a cura del Prestatore – per un periodo transitorio – nel formato xml conformi agli standard tecnici SEPA, o
- b. in formato xml conformi agli standard tecnici SEPA, non appena i sistemi del GME lo consentiranno, e
- c. contenente, per ciascun ordine di pagamento a favore dei soggetti, i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun soggetto:
 - denominazione o ragione sociale;
 - dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento;
 - dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento;
 - ammontare del pagamento dovuto;
 - data di esecuzione dei bonifici al fine di garantire una specifica valuta ai beneficiari;
 - causale del pagamento;
 - ogni altro requisito ove richiesto dalla normativa vigente.

Il Prestatore garantisce il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, come segue:

- se coincidente con quella dell'ordinante, lo stesso giorno lavorativo della data di esecuzione;

- se diversa da quella dell'ordinante, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione.

Nel caso straordinario in cui la data di ricezione del flusso da parte del Prestatore dovesse coincidere con la data di esecuzione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 12,00.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ciascun ordine di pagamento, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

4.3.6 Predisposizione dei pagamenti: bonifici Stipendi

Il sistema scelto dal GME per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti prevede l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti presso una qualsiasi dipendenza del Prestatore o presso altri istituti di credito. La disposizione di pagamento è effettuata di norma dal GME entro il giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dei pagamenti, mediante l'invio al Prestatore, attraverso il *Servizio Remote Banking*, di un file:

- a. in formato txt conforme agli standard tecnici CBI, eventualmente da convertire a cura del Prestatore – per un periodo transitorio – nel formato xml conformi agli standard tecnici SEPA, o
- b. in formato xml conformi agli standard tecnici SEPA, non appena i sistemi del GME lo consentiranno, e
- c. contenente, per ciascun ordine di pagamento a favore dei dipendenti, i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun dipendente:
 - cognome, nome, indirizzo;
 - dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento;
 - dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento;
 - ammontare del pagamento dovuto;
 - data di esecuzione dei bonifici al fine di garantire una specifica valuta ai beneficiari;
 - causale del pagamento.

Il Prestatore garantisce il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, come segue:

- se coincidente con quella dell'ordinante, lo stesso giorno lavorativo della data di esecuzione;
- se diversa da quella dell'ordinante, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione.


Nel caso straordinario in cui la data di ricezione del flusso da parte del Prestatore dovesse coincidere con la data di esecuzione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 12,00.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ciascun ordine di pagamento, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

4.3.7 Predisposizione dei pagamenti: F24 On-Line

Il GME, attraverso il *Servizio Remote Banking*, provvede al pagamento degli F24 sia mediante l'invio al Prestatore di un file in formato txt conforme agli standard tecnici CBI sia mediante l'inserimento manuale on-line dei dati di ciascuna delega in apposite maschere che riproducono fedelmente le diverse sezioni del modello F24 cartaceo specificando il conto su cui deve essere addebitato l'importo relativo al pagamento e la data di pagamento. A tal proposito, si precisa che il Prestatore dovrà far parte delle banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle Entrate una specifica convenzione. In merito alla valuta di addebito per il GME, si precisa che la stessa dovrà essere di tre giorni successiva alla data di pagamento dell'F24. Il Prestatore riceve le disposizioni di pagamento, effettua i controlli formali, restituendone in formato elettronico l'esito, effettua il riversamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, addebitando in contropartita il conto corrente indicato dal GME ed invia la conferma in formato elettronico dell'avvenuto pagamento. Il Prestatore inoltre, renderà disponibile in formato PDF, attraverso il sistema di *remote banking*, la quietanza di pagamento valida ai fini fiscali, a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.

Le disposizioni di pagamento vengono trasmesse con flusso telematico al Prestatore. Qualora le deleghe presentino una scadenza corrispondente alla data di conferma, è necessario autenticare le disposizioni entro le ore 24,00 del giorno di scadenza.



Le richieste di annullamento delle disposizioni di pagamento trasmesse di cui al presente punto 6, devono essere effettuate, tramite apposita funzione, entro e non oltre le ore 18,30 della data di scadenza del pagamento.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ciascun tributo non versato all'Erario, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

A titolo informativo si segnala che nel corso del II semestre 2015 i pagamenti per F24 sono stati pari ad un controvalore complessivo di € 5.726.967,46 (cinquemilionesettecentoventiseimilanovecentosessantasette/46).

* * *

Con riferimento alle disposizioni di pagamento effettuate mediante *il Servizio Remote Banking*, di cui ai precedenti paragrafi da 4.3.2 a 4.3.7, il Prestatore renderà disponibile attraverso la stesse funzionalità del Servizio la conferma dell'avvenuto pagamento.

Il Prestatore si impegna, in caso di specifica richiesta del GME, ad attivare ulteriori modalità di pagamento differenti da quelle sopra elencate qualora previste dalla normativa bancaria/dei mercati finanziari o richieste dal quadro normativo di riferimento del GME stesso.

Per il conto corrente in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di *Remote Banking*, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita. Relativamente a tale conto corrente bancario, il Prestatore consentirà al GME di estrarre, direttamente dall'home banking, un file excel contenente almeno i campi "causale del versamento", "importo", "data valuta" per ciascuno dei versamenti.

Si segnala che l'operatività del conto corrente di cui alla lettera E del precedente paragrafo 3.1.1 potrebbe subire delle limitazioni nel corso del triennio di svolgimento del servizio, in virtù di processi di accentramento e efficientamento della gestione della tesoreria, che il GME nell'ambito del gruppo GSE ha in programma di adottare. Tali modifiche saranno

tempestivamente comunicate al Prestatore tramite raccomandata A/R, previo anticipo via email.

5. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il Mercato elettrico, la Piattaforma conti energia a termine ed il Mercato del gas

Come riportato al precedente paragrafo 3.1.2, il servizio di gestione delle garanzie finanziarie dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a) verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- c) custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;
- e) raccolta delle garanzie prestate sotto forma di deposito in contanti, sui conti di cui sul conto di cui alle lettere B e F di cui al Paragrafo 3.1.1;
- f) tenuta delle garanzie prestate dagli operatori in forma segregata tramite un'apposita struttura di sottoconti e fornitura di apposita reportistica periodica.

1. Alla presentazione della fideiussione bancaria da parte di un operatore, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:

a) verifica che tale fideiussione sia stata effettivamente emessa da un istituto bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n.385, che presenti i requisiti indicati rispettivamente alla data di pubblicazione del seguente capitolato:

1. all'Articolo 79, comma 79.1 della Disciplina del mercato elettrico e successive modifiche;
2. all'Articolo 56, comma 56.1 del Regolamento della PCE e successive modifiche;



3. all'Articolo 55, comma 55.1 della Disciplina del Mercato del gas naturale e successive modifiche.

Al fine di verificare l'autenticità della fideiussione ricevuta, il Prestatore richiede all'istituto fideiubente conferma dell'emissione della garanzia attraverso un messaggio swift secondo le specifiche tecniche individuate dal Prestatore stesso.

- b) verifica che, qualora l'istituto bancario, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso sia corredata da una dichiarazione resa dalla società controllante che soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a).
- c) verifica la completezza e la conformità della fideiussione bancaria al modello attualmente individuato in:
- Allegato 3 della Disciplina del mercato elettrico, per le fideiussioni rilasciate per l'operatività sui mercati dell'energia ovvero sulla PCE ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina medesima e successive modifiche;
 - Allegato 3 del Regolamento PCE, per le fideiussioni rilasciate ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento PCE stesso e successive modifiche;
 - Allegato 5 della Disciplina del mercato elettrico, per le fideiussioni rilasciate ai soli fini di offerte congrue sul mercato elettrico a pronti ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina e successive modifiche;
 - Allegato 7 della Disciplina del mercato elettrico, per le fideiussioni integrate, ai soli fini di offerte congrue sul mercato elettrico a pronti ovvero di richieste di registrazione sulla PCE, rilasciate ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina e successive modifiche;
 - Allegato C della Disciplina del Mercato del Gas naturale per le fideiussioni rilasciate ai sensi dell'Articolo 55, comma 55.1, della medesima Disciplina e successive modifiche.
- d) verifica che l'eventuale dichiarazione resa dalla società controllante attesti quanto previsto attualmente all'Articolo 79, comma 79.3, lettere a) e b), della Disciplina del mercato elettrico ovvero dell'Articolo 56, comma 56.2, lettere a) e b) del Regolamento PCE e dell'Articolo 55, comma 55.3, lettere a) e b) della Disciplina del Mercato del Gas naturale e successive modifiche.

Il Prestatore, effettuata la verifica della fideiussione bancaria e della eventuale dichiarazione della società controllante, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, a comunicarne l'esito:

nel caso di esito positivo, mediante l'invio al GME, attraverso messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, entro le ore 16,00, di due *files*, uno in formato xls contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione, con il dettaglio delle voci di cui alle lettere i), ii) e iii) per i soli modelli di fideiussione di cui agli Allegati 3 e 4 al Regolamento PCE;
- periodo di validità della fideiussione;
- note;

l'altro, in formato pdf, contenente copia della garanzia pervenuta;

nel caso di esito negativo, al GME e all'operatore, mediante trasmissione a mezzo telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, di copia della comunicazione di esito negativo, indicandone le motivazioni.

Nel caso di ritardo nella comunicazione dell'esito positivo superiore a 60 minuti rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ciascuna comunicazione giunta in ritardo ovvero per ciascuna fideiussione rimasta inevasa, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

2. Il Prestatore verifica che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari garanti, ovvero la società inizialmente controllante di cui al precedente punto 1, lettera b), mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne dà comunicazione al GME e all'operatore. La comunicazione è effettuata dal Prestatore nei confronti del GME,

mediante invio tempestivo, e comunque non oltre 1 (un) giorno dal verificarsi dell'evento, di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME. La comunicazione riporta i seguenti dati ed informazioni relativi all'istituto di credito interessato:

- denominazione o ragione sociale;
- requisito per il rilascio della fideiussione che è venuto meno;
- data in cui il requisito è venuto meno;
- fideiussioni rilasciate dall'istituto di credito interessato e indicazione dell'operatore garantito.

La comunicazione, anticipata attraverso messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, è effettuata, altresì, nei confronti dell'operatore mediante invio tempestivo e, comunque, non oltre 1 (un) giorno dal verificarsi dell'evento a mezzo raccomandata A.R. e deve contenere i dati relativi alle fideiussioni rilasciate all'operatore stesso.

Il GME comunica al Prestatore l'informazione prevista attualmente dall'art. 79, comma 79.3, lettera a) della Disciplina del mercato elettrico ovvero dall'art. 56 comma 56.2 lettera a) del Regolamento PCE e dall'Articolo 55, comma 55.3, lettera a) della Disciplina del Mercato del Gas relativa alla perdita del controllo da parte della società controllante.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni circostanza di ritardo nell'effettuazione della comunicazione superiore al giorno stesso in cui si è verificato l'evento rispetto al predetto termine di 1 (un) giorno. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Il Prestatore deve inoltre trasmettere una comunicazione mensile al GME, entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME, nella quale attesta che nessun istituto fideiubente ovvero società controllante ha perso i requisiti presenti all'atto della presentazione della fideiussione.

Il Prestatore deve altresì trasmettere, con comunicazione mensile entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo *e-mail* del GME, apposito foglio elettronico in formato xls in cui siano riepilogate le informazioni in merito al complesso delle



garanzie fideiussorie in essere a favore del GME e nell'interesse di tutti gli operatori dei mercati gestiti dal GME, contenente almeno le seguenti informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore nell'interesse del quale è stata rilasciata la fideiussione;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione, con il dettaglio delle voci di cui alle lettere i), ii) e iii) per i soli modelli di fideiussione di cui agli Allegati 3 e 4 al Regolamento PCE;
- periodo di validità della fideiussione;
- note.

Nel caso in cui le comunicazioni mensili suddette avvengano con un ritardo superiore a 2 giorni lavorativi, rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

3. Nel caso in cui un operatore richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore inoltra all'istituto fideiubente richiesta di conferma dell'emissione della garanzia attraverso un messaggio swift secondo le specifiche tecniche individuate dal Prestatore stesso e verifica la conformità della lettera di aggiornamento al modello attualmente individuato ne:
 - Allegato 4 della Disciplina del mercato elettrico, in caso di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato 3 della Disciplina del mercato elettrico, rilasciata ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina medesima;
 - Allegato 4 del Regolamento PCE, in caso di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato 3 del Regolamento PCE, rilasciata ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento PCE stesso;
 - Allegato 6 o Allegato 8 della Disciplina del mercato elettrico, in caso di aggiornamento delle fideiussioni di cui rispettivamente all'Allegato 5 e



all'Allegato 7 della Disciplina del mercato elettrico, rilasciate ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina medesima;

- Allegato D della Disciplina del Mercato del gas naturale, in caso di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato C della Disciplina del Mercato del gas naturale rilasciata ai sensi dell'articolo 55, comma 55.1, della medesima Disciplina.

e provvede a comunicarne l'esito sia al GME che all'operatore entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento è presentata.

La comunicazione è effettuata dal Prestatore nel seguente modo:

o *nel caso di aggiornamento con esito positivo*, mediante l'invio al GME, attraverso messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, entro le ore 16,00, di un *file*, in formato xls contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la lettera di aggiornamento della fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione aggiornato (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento, con il dettaglio delle voci di cui alle lettere i), ii) e iii) per i soli modelli di fideiussione di cui agli Allegati 3 e 4 al Regolamento PCE;
- periodo di validità della fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento, per le fideiussioni di cui agli Allegati 6 e 8 della Disciplina del mercato elettrico e 4 del Regolamento della PCE;
- note;

o *nel caso di aggiornamento con esito negativo*, al GME e all'operatore, mediante trasmissione a mezzo telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica di copia della comunicazione di esito negativo inviata all'operatore e al GME.

Nei casi di riduzione dell'ammontare garantito o anticipo della scadenza, il Prestatore deve richiedere, mediante invio di messaggio di posta elettronica con



avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME, il benestare all'accettazione della lettera di aggiornamento.

4. Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, provvede ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.

Tale richiesta è effettuata dal GME mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC, anticipata mediante tele facsimile ovvero messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento.

La richiesta riporta i seguenti dati ed informazioni relativi alla fideiussione interessata:

- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare da escutere;
- conto su cui accreditare l'ammontare escusso.

Nel caso in cui l'effettuazione della escussione avvenga con il ritardo di 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

5. Il Prestatore, ricevuti i pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accredita sui conti intestati al GME, con valuta lo stesso giorno di ricezione dei pagamenti, e dà immediata comunicazione al GME attraverso il servizio Remote Banking, per ciascuna fideiussione escussa, dei seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore debitore garantito;
- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare escusso.

In caso di mancato adempimento dell'istituto fideiubente, le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute sono intraprese dal GME, secondo quanto previsto



attualmente dall'articolo 89.4 della Disciplina del mercato elettrico ovvero dall'articolo 68 del Regolamento della PCE ovvero dall'articolo 63.4 della Disciplina del Mercato del Gas naturale.

Resta inteso che per l'attività di escussione della fideiussione non sarà addebitata alcuna spesa, come già indicato nelle Premesse del presente capitolato tecnico.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni circostanza di ritardo nell'effettuazione dell'accredito dell'importo escusso superiore a 1 giorno lavorativo rispetto alla giornata di ricezione del pagamento, ferma restando comunque la necessità di garantire la medesima valuta dell'incasso, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Si precisa che taluni dettagli operativi ivi indicati, nonché i modelli di fideiussione cui fare riferimento, potrebbero subire modifiche nel corso del triennio di svolgimento del servizio, in virtù di processi di semplificazione e efficientamento della gestione delle garanzie, che il GME ha in programma di adottare. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Prestatore tramite raccomandata A/R, previo anticipo via mail.

6. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti nell'ambito del Market Coupling

Ai fini dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti nell'ambito del Market Coupling con Francia, Svizzera, Austria ed eventuali altre borse estere che regolano tramite *clearing house* (nel seguito: CH), il Prestatore deve essere un *clearing member* della controparte CH e deve utilizzare il proprio conto PM in Target2 – sistema di pagamento interbancario transeuropeo, ai sensi dell'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007, come successivamente modificato – per regolare le obbligazioni del GME con la controparte CH per conto del GME stesso.

Oggetto del servizio di gestione dei pagamenti sul conto Target 2 del Prestatore, secondo i termini indicati dalla CH, è il valore netto di *settlement* determinato da CH, con riferimento al regolamento del controvalore netto delle partite economiche di energia e alle richieste/restituzioni di garanzia, nonché al pagamento delle eventuali *fees/commissioni*

dovute a CH. Qualora tale valore netto sia a debito, il GME regolerà la sua posizione debitoria con il Prestatore nella medesima giornata di flusso finanziario tra il *clearing member* e CH autorizzando, puntualmente ad ogni evento, il prelievo dell'equivalente importo debitorio dal conto di cui al punto G del Paragrafo 3.1.1; qualora invece sia a credito dovrà essere versato dal Prestatore sul conto di cui al punto G del Paragrafo 3.1.1 ovvero presso un diverso conto corrente individuato dal GME, con data valuta pari a quella della ricezione sul proprio conto PM Target 2.

Operativamente il servizio di regolazione dei pagamenti ai sensi del presente Paragrafo, dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a) monitoraggio dei pagamenti disposti dalla CH sul proprio conto PM in Target2 e trasferimento con pari data valuta sul conto di cui al punto G del Paragrafo 3.1.1 ovvero presso un diverso conto corrente individuato dal GME, assicurando a quest'ultimo la relativa visualizzazione aggiornata dei movimenti del conto corrente sul sistema di Remote Banking in tempo reale, e comunque entro la medesima giornata;
- b) monitoraggio dei pagamenti a favore della CH tramite il proprio conto PM in Target 2, con impegno a mantenere lo stesso capiente, e prelievo con pari data valuta dal conto di cui al punto G del Paragrafo 3.1.1, assicurando al GME la relativa visualizzazione aggiornata dei movimenti del conto corrente sul sistema di Remote Banking in tempo reale, e comunque entro la medesima giornata;
- c) tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), compatibilmente con le tempistiche in cui gli eventi si manifestano, nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui alla lettera G del Paragrafo 3.1.1 destinato per tale attività.

Sul conto di cui alla lettera G del Paragrafo 3.1.1 il GME potrà regolare ulteriori pagamenti/incassi nell'ambito del Market Coupling, secondo modalità e termini indicate ai paragrafi 4.3.3, 4.3.2 e 4.3.4.

Nel caso in cui le comunicazioni di cui al precedente punto c) siano ritardate rispetto al termine indicato, da intendersi quale perentorio, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singolo evento, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Nel caso in cui il Prestatore, a seguito di flussi in entrata sul proprio conto PM in Target2 da parte della CH, non trasferisca i medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui alla

lettera G del precedente Paragrafo 3.1.1. il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singolo evento, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

7. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti con le borse terze

Ai fini dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti con le borse terze che si avvalgono del GME per consentire la consegna fisica degli strumenti finanziari negoziati presso di esse, il Prestatore deve regolare i pagamenti con la borsa terza ovvero con la *clearing house* (nel seguito: CH) di cui la borsa terza si avvale per la sua attività di *settlement*. L'oggetto del servizio è la gestione dei pagamenti sul conto Target 2 del Prestatore, secondo i termini indicati dalla borsa terza ovvero dalla CH, del valore netto di *settlement* determinato dalla medesima borsa terza ovvero dalla CH o dal GME in funzione dello specifico disegno di mercato adottato con ogni singola borsa terza ovvero CH, con riferimento al regolamento delle partite economiche di energia/gas sbilanciate in consegna e alle richieste/restituzioni di garanzia in contanti ove previste, nonché al pagamento delle *fees*. Qualora tale valore netto sia a debito, il GME regolerà la sua posizione debitoria con il Prestatore nella medesima giornata di flusso finanziario tra il Prestatore e la borsa terza ovvero la CH autorizzando, puntualmente ad ogni evento, il prelievo dell'equivalente importo debitorio dal conto di cui al punto H del Paragrafo 3.1.1; qualora invece sia a credito esso dovrà essere versato dal Prestatore sul conto di cui al punto H del Paragrafo 3.1.1 ovvero su un altro conto corrente individuato dal GME con data valuta pari a quella della ricezione sul proprio conto PM Target 2.

Operativamente il servizio di regolazione dei pagamenti ai sensi del presente Paragrafo, dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a) monitoraggio dei pagamenti disposti dalla borsa terza o dalla CH sul proprio conto PM in Target2 e trasferimento dei medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui al punto H del Paragrafo 3.1.1 ovvero su un altro conto corrente individuato dal GME, assicurando a quest'ultimo la relativa visualizzazione aggiornata dei movimenti del conto corrente sul sistema di Remote Banking in tempo reale, e comunque entro la medesima giornata;
- b) monitoraggio dei pagamenti a favore della borsa terza o della CH tramite il proprio conto PM in Target 2, con impegno a mantenere lo stesso capiente, e prelievo dei

medesimi importi con pari data valuta dal conto di cui al punto H del Paragrafo 3.1.1, assicurando al GME la relativa visualizzazione aggiornata dei movimenti del conto corrente sul sistema di Remote Banking in tempo reale, e comunque entro la medesima giornata;

- c) tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), compatibilmente con le tempistiche in cui gli eventi si manifestano, nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto destinato per tale attività.

Le attività di cui ai punti a) e b) dovranno essere tenute segregate dal Prestatore, secondo un'apposita struttura di sottoconti, in funzione della borsa terza o della CH interessata e sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal GME.

Nel caso in cui le comunicazioni di cui al precedente punto c) siano ritardate rispetto al termine indicato, intendersi quale perentorio, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singolo evento, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Nel caso in cui il Prestatore, a seguito della ricezione di flussi in entrata sul proprio conto PM in Target2 da parte della CH ovvero della borsa terza, non trasferisca i medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui alla lettera H del precedente Paragrafo 3.1.1. il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singolo evento, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

8. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il Market Coupling e le borse terze

Come anticipato ai precedenti Paragrafi 3.1.3 e 3.1.4, i servizi individuati ai precedenti Paragrafi 6 e 7 potrebbero essere eventualmente corredati da un servizio di gestione delle garanzie finanziarie prestate dalla borsa terza ovvero dalla CH al GME.

Esso dovrà essere costituito dalle seguenti attività:



- a) verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascuna controparte borsa terza ovvero CH, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- c) custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;
- e) gestione delle garanzie costituite dalla borsa terza ovvero dalla CH, per conto proprio o di un soggetto terzo, nella forma di deposito in contanti sul proprio conto PM in Target2, o quello dell'istituto di cui si avvale per i rapporti con la controparte borsa terza ovvero CH, con riflesso sul conto di cui alla lettera G o H di cui al Paragrafo 3.1.1 a seconda delle indicazioni fornite dal GME;
- f) tenuta delle garanzie in forma segregata per singola borsa terza ovvero CH e diffusione di relativa reportistica periodica.

Alla presentazione della fideiussione da parte della borsa terza ovvero CH, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:

- a) verifica che la fideiussione sia stata effettivamente emessa da un istituto bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n.385, che presenti i requisiti indicati nell'apposito modello di fideiussione *ad hoc* reso noto preventivamente al Prestatore.

Al fine di verificare l'autenticità della fideiussione ricevuta, il Prestatore richiede all'istituto fideiubente conferma dell'emissione della garanzia attraverso un messaggio swift secondo le specifiche tecniche individuate dal Prestatore stesso.

- b) verifica che, qualora l'istituto bancario, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso sia corredata da una dichiarazione resa dalla società controllante che soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a).
- c) verifica la completezza e la conformità della fideiussione al modello *ad hoc*.



Il Prestatore, effettuata la verifica della fideiussione e della eventuale dichiarazione della società controllante, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, a comunicarne l'esito:

nel caso di esito positivo, mediante l'invio al GME, attraverso messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, entro le ore 16,00, di due *file*:

i) uno in formato xls contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione;
- periodo di validità della fideiussione;
- note;

ii) l'altro, in formato pdf, contenente copia della garanzia pervenuta;

- *nel caso di esito negativo*, al GME e alla borsa terza ovvero alla CH, mediante trasmissione a mezzo telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, di copia della comunicazione di esito negativo, indicandone le motivazioni.

Nel caso di ritardo nella comunicazione dell'esito positivo superiore a 60 minuti rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ciascuna comunicazione giunta in ritardo ovvero per ciascuna fideiussione rimasta inevasa, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Il Prestatore verifica inoltre che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari garanti, ovvero la società inizialmente controllante di cui al precedente punto 1, lettera b), mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne dà comunicazione al GME e alla borsa terza ovvero alla CH. La comunicazione è effettuata dal Prestatore nei confronti del GME, mediante invio tempestivo, e comunque non superiore ad 1 (un) giorno dal verificarsi dell'evento, di messaggio di posta



elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME. La comunicazione riporta i seguenti dati ed informazioni relativi all'istituto di credito interessato:

- denominazione o ragione sociale;
- requisito per il rilascio della fideiussione che è venuto meno;
- data in cui il requisito è venuto meno;
- fideiussioni rilasciate dall'istituto di credito interessato e indicazione dell'operatore garantito.

La comunicazione, anticipata attraverso messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, è effettuata, altresì, nei confronti della borsa terza ovvero della CH mediante invio tempestivo e, comunque, non oltre 1 (un) giorno dal verificarsi dell'evento a mezzo raccomandata A.R. e deve contenere i dati relativi alle fideiussioni rilasciate all'operatore stesso.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni circostanza di ritardo nell'effettuazione della comunicazione superiore al giorno stesso in cui si è verificato l'evento rispetto al predetto termine di 1 (un) giorno. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Il Prestatore deve inoltre trasmettere una comunicazione mensile al GME, entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME, nella quale attesta che nessun istituto fideiubente ovvero società controllante ha perso i requisiti presenti all'atto della presentazione della fideiussione.

Il Prestatore deve altresì trasmettere, con comunicazione mensile entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo *e-mail* del GME, apposito foglio elettronico in formato xls in cui siano riepilogate le informazioni in merito al complesso delle garanzie fideiussorie in essere a favore del GME e nell'interesse di tutte le borse terze ovvero CH coinvolte, contenente almeno le seguenti informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore nell'interesse del quale è stata rilasciata la fideiussione;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione;



- periodo di validità della fideiussione;
- note.

Nel caso in cui le comunicazioni mensili suddette avvengano con un ritardo superiore a 2 giorni lavorativi, rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Nel caso in cui una borsa terza ovvero una CH richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore inoltra all'istituto fideiubente richiesta di conferma dell'emissione della garanzia attraverso un messaggio swift secondo le specifiche tecniche individuate dal Prestatore stesso e verifica la conformità della lettera di aggiornamento al modello *ad hoc* predisposto e preventivamente reso noto al Prestatore.

Nei casi di riduzione dell'ammontare garantito o anticipo della scadenza, il Prestatore deve richiedere, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME, il benestare all'accettazione della lettera di aggiornamento.

L'esito della verifica dell'aggiornamento della fideiussione è comunicato dal Prestatore sia al GME che alla borsa terza ovvero alla CH entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento è presentata, nel seguente modo:

○ *nel caso di aggiornamento con esito positivo*, mediante l'invio al GME, attraverso messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, entro le ore 16,00, di un *file*, in formato xls contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la lettera di aggiornamento della fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione aggiornato (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento;
- periodo di validità della fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento;



- note;
- *nel caso di aggiornamento con esito negativo*, al GME e all'operatore, mediante trasmissione a mezzo telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica di copia della comunicazione di esito negativo inviata all'operatore e al GME.

Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, provvede ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.

Tale richiesta è effettuata dal GME mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC, anticipata mediante tele facsimile ovvero messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento.

La richiesta riporta i seguenti dati ed informazioni relativi alla fideiussione interessata:

- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare da escutere;
- conto su cui accreditare l'ammontare escusso.

Nel caso in cui l'effettuazione della escussione avvenga con il ritardo di 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Il Prestatore, ricevuti i pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accredita sul conto di cui alla lettera G o H di cui al Paragrafo 3.1.1 a seconda delle indicazioni fornite dal GME, con valuta lo stesso giorno di ricezione dei pagamenti, e dà immediata comunicazione al GME attraverso il servizio Remote Banking, per ciascuna fideiussione escussa, dei seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore debitore garantito;
- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare escusso.



Il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni circostanza di ritardo nell'effettuazione dell'accredito dell'importo escusso superiore a 1 giorno lavorativo rispetto alla giornata di ricezione del pagamento, ferma restando comunque la necessità di garantire la medesima valuta dell'incasso, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Alla presentazione della garanzia nella forma di deposito in contanti di cui alla precedente lettera e) da parte della borsa terza ovvero CH, il Prestatore dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) monitoraggio in tempo reale dei flussi in entrata sul proprio conto PM in Target2 da parte della CH ovvero della borsa terza e trasferisce i medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui alle lettere G e H del precedente Paragrafo 3.1.1.;
- b) adempimento dei pagamenti sul conto PM in Target 2 della CH ovvero della borsa terza, impegnandosi a mantenere il proprio conto PM in Target2 capiente; preleverà contestualmente i medesimi importi con pari data valuta dal conto di cui alle lettere G e H del precedente Paragrafo 3.1.1.;
- c) comunicazione al GME, entro un termine che sarà indicato dal GME stesso, dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui alle lettere G e H del precedente Paragrafo 3.1.1..

Nel caso in cui le comunicazioni di cui al precedente punto c) siano ritardate rispetto al termine indicato, da ritenere perentorio, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singolo evento, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Nel caso in cui il Prestatore, a seguito della ricezione di flussi in entrata sul proprio conto PM in Target2 da parte della CH ovvero della borsa terza, non trasferisca i medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui alle lettere G e H del precedente Paragrafo 3.1.1. il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni singolo evento, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.



9. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di apertura di linea di credito

Con riferimento alle attività per le quali si rendono necessari i servizi di cui al precedente paragrafo 3.1 numeri 1, 3 e 4, al fine consentire la regolare gestione dei pagamenti dei mercati, in presenza di eventuali e momentanee situazioni di squilibrio, il Prestatore rende disponibile una linea di credito entro un limite massimo pari a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00).

Tale servizio dovrà prevedere:

- tasso debitore Euribor a un mese base 365 calcolato come media mensile di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento, maggiorato di uno spread pari a 150 *basis points*;
- nessuna altra commissione/spesa oltre quelle esplicitamente sopraindicate.

Qualora il massimale indicato nel presente Paragrafo venga raggiunto, il Prestatore ne dà tempestiva comunicazione al GME onde valutare la possibilità di estendere la linea di credito e concordare le relative condizioni finanziarie.

Nel caso in cui la comunicazione dell'avvenuto raggiungimento del massimale sia ritardata di oltre un'ora rispetto al momento in cui il Prestatore ne viene a conoscenza, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

10. Modalità tecniche comuni di svolgimento del servizio di tesoreria

1. Il Prestatore informa il GME, entro 2 (due) ore dal suo verificarsi, dell'insorgenza dell'inconveniente o dell'anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei



servizi, mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all'indirizzo *e-mail* contab@mercatoelettrico.org.

Tale messaggio riporta:

- l'indicazione dettagliata dell'inconveniente o anomalia operativa verificatasi;
- le ragioni di tale anomalia e le azioni che si intendono intraprendere al fine della sua soluzione;
- i tempi previsti per il ripristino delle funzionalità.

Il Prestatore, a fronte del verificarsi di qualsiasi inconveniente o anomalia operativa, nelle more della risoluzione degli stessi, mette a disposizione le proprie risorse di back office al fine di dare in ogni caso corso all'esecuzione delle prestazioni richieste nel rispetto della tempistica prevista dal presente capitolato tecnico.

2. Lo scambio di dati e di informazioni tra il GME e il Prestatore, relativi al Servizio di gestione delle garanzie finanziarie, è effettuato in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'autenticità.
3. Lo scambio dei dati e di informazioni tra il GME ed il Prestatore relativi al servizio di regolazione dei pagamenti, nonché al Servizio di apertura di credito, è effettuato in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'autenticità, mediante canali protetti.
4. Il Prestatore è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per il GME, un servizio di Remote Banking tramite il quale, in modalità "on-line" il GME può accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e, più in generale, la propria posizione contabile, inclusa la disponibilità residua del fido attivo sul conto corrente di cui alle lettere G e H. del precedente paragrafo 3.1.1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema di "Internet Banking" dovrà fornire informazioni in merito alla situazione contabile di tutti i conti che il GME intrattiene anche presso altri Istituti di Credito. Per accedere a tale servizio sarà necessario che le altre banche presso le quali il GME è cliente trasmettano i necessari flussi telematici presso il Prestatore una volta perfezionata la documentazione autorizzativa. Il sistema dovrà altresì consentire:



- di poter estrarre, attraverso un'apposita funzione di download flussi in formato CBI, i files in formato txt, contenenti tutti i flussi trasmessi dalle varie banche con cui il GME intrattiene rapporti di conto corrente e relativi ad un determinato lasso di tempo, al fine di alimentare l'applicativo SAP sia per la registrazione degli incassi con pareggio cliente da estratto conto sia per la chiusura dei conti transitori;
- di poter ricevere tutta la documentazione contabile in versione digitale, con particolare riferimento alle lettere contabili ed agli estratti conto periodici;
- lo "Scarico dati in formato Excel". Tale funzione permette al GME di esportare in formato Excel tutti i dati bancari relativi a tutti i conti che intrattiene, riferiti ad un determinato lasso di tempo. Relativamente ai conti correnti bancari dedicati ai mercati ambientali, il sistema dovrà consentire al GME di estrarre, direttamente dall'home banking, un file excel contenente almeno i campi "causale del versamento", "importo", "data valuta" per ciascuno dei versamenti.

Il Prestatore fornisce supporto al GME al fine di implementare apposite procedure informatiche che dal sistema di contabilità (SAP) possano veicolare in modalità automatizzata le distinte di pagamento da addebitare in conto corrente.

Si ribadisce, inoltre, che il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

Con l'obiettivo di differenziare i livelli autorizzativi per le varie funzioni del GME, il servizio dovrà consentire la personalizzazione degli accessi.

Il Prestatore si impegna ad effettuare l'attività di verifica e monitoraggio degli eventuali nuovi indicatori finanziari che dovessero affiancare o sostituire quelli attuali ai fini dell'individuazione delle soglie di accettazione delle fidejussioni bancarie.

11. Durata e valore dell'appalto

La durata dell'affidamento è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla stipula della convenzione.



Il valore complessivo stimato del servizio è pari a € 2.042.922,32 (duemilioni quarantadue milianovecentoventidue/32) su base triennale, IVA esclusa.

Tale ammontare rappresenta una stima assolutamente di massima riferita ai mancati oneri della banca per le caratteristiche di infruttuosità dei due c/c dedicati ai depositi cauzionali. La stima è stata, pertanto, quantificata applicando alla giacenza media mensile nel triennio precedente, ossia degli anni 2013, 2014 e 2015, un tasso di remunerazione individuato sulla base dei dati monetari storici dei medesimi periodi, in linea con quello indicato nel presente capitolato tecnico quale tasso corrisposto dal Prestatore al GME per i conti espressamente fruttiferi (tasso *benchmark*).

Tale importo è quindi da intendersi come meramente indicativo, in quanto, oltre a non incorporare i costi di struttura per il servizio richiesto nel presente capitolato tecnico, essendo riferito a dati storici che per definizione non necessariamente si ripeteranno nel prossimo triennio, soffre il limite di non quantificare in modo accurato i ricavi derivanti dall'impiego delle somme raccolte. Essi potrebbero, infatti, risultare sovrastimati in caso di calo dei depositi in contanti prestati dagli operatori del GME, nonché in caso di condizioni avverse del mercato monetario, ad un livello inferiore a quello considerato come *benchmark* ai fini della stima. Allo stesso tempo potrebbero però risultare sottostimati, generando quindi ricavo aggiuntivo al Prestatore, in condizioni favorevoli del mercato monetario, superiori al *benchmark* considerato nella stima dei ricavi sui conti infruttiferi, nonché in caso di impiego da parte del Prestatore a condizioni più vantaggiose rispetto alla remunerazione corrisposta al GME sui conti fruttiferi.

Le offerte devono essere formulate in aumento sulla base d'asta, che è pari a € 0 (zero/00) oltre IVA.

Il servizio di tesoreria verrà aggiudicato, secondo il criterio del prezzo migliore, al soggetto che offrirà l'importo più alto rispetto all'importo posto a base d'asta.

L'affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo, pertanto, al riconoscimento di alcun corrispettivo economico da parte del GME in favore dell'aggiudicatario del servizio; sarà quest'ultimo a versare al GME il corrispettivo offerto in sede di gara. Il Prestatore non potrà addebitare alcun onere né commissione per il complesso delle attività descritte, né richiedere garanzie al GME sotto qualsivoglia forma.

In caso di perdita del requisito di rating minimo previsto tra i requisiti di partecipazione, il contratto con il Prestatore si risolve. Il Prestatore tuttavia resta obbligato ad assicurare il servizio di cui al Paragrafo 3 per un periodo di 6 mesi o altro diverso periodo indicato dal GME. Decorso tale termine il GME comunicherà, per iscritto entro i 30 giorni successivi, la

data di risoluzione del contratto al Prestatore il quale dovrà assicurare il passaggio di consegna al nuovo Prestatore.

Nel caso in cui il Prestatore perda, invece, il requisito di *clearing member* della/e controparte/i CH individuata/e nei requisiti di ammissione ai fini della gestione operativa del Market Coupling, oppure non riesca più a regolare con le CH delle Borse Terze individuate nei requisiti di ammissione, lo stesso dovrà attivarsi con la massima urgenza a ristabilire le condizioni richieste, al fine di evitare ogni ripercussione operativa per il GME. In caso di impossibilità del Prestatore a ripristinare le condizioni entro le tempistiche richieste dal GME, – considerato che la sua operatività con le CH non può subire alcun blocco – il GME in via d’urgenza si rivolgerà ad altro soggetto abilitato, fermo restando che tutti i conseguenti oneri aggiuntivi sopportati dal GME saranno ad esclusivo e totale carico del Prestatore.

